

Rivista di Diritto Tributario

FONDATORI: Gaspare Falsitta e Augusto Fantozzi

www.rivistadirittotributario.it

Rivista bimestrale

Vol. XXX - Aprile 2020

2

DIREZIONE SCIENTIFICA

Loredana Carpentieri - Angelo Contrino - Guglielmo Maisto - Franco Paparella - Gaetano Ragucci - Roberto Schiavolin

COMPONENTI ONORARI: Francesco D'Ayala Valva - Andrea Fedele - Piera Filippi - Salvatore La Rosa - Francesco Moschetti - Pasquale Russo

In evidenza:

- Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC

Francesco Crovato

- La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute

Maria Pierro

- Le incertezze della Corte di Cassazione in merito all'individuazione del soggetto passivo dell'IMU nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare

Franco Paparella

- Un passo verso la soluzione del problema della soggettività passiva all'IMU dopo la risoluzione del leasing immobiliare

Gaetano Ragucci

- Prime osservazioni sulle modifiche al sistema sanzionatorio penale apportate dal D.l. n. 124/2019, convertito con la legge n. 157/2019: alla ricerca di nuovi equilibri tra esigenze di politica criminale e finalità di recupero del tributo evaso

Giuseppe Ingraò


**Pacini
Giuridica**

DOTTRINA

Angelo Busani

Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza di merito) della “terza stagione” della Corte di Cassazione in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust II, 125

Alberto Comelli

La cessione di un terreno edificabile sul quale insiste un fabbricato, ai fini dell’I-VA, tra la valutazione di elementi oggettivi e le intenzioni delle parti contraenti (nota a Corte giustizia UE, sentenza 4 settembre 2019, causa C-71/18) IV, 37

Francesco Crovato

Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC I, 153

Giuseppe Ingraio

Prime osservazioni sulle modifiche al sistema sanzionatorio penale apportate dal D.l. n. 124/2019, convertito con la legge n. 157/2019: alla ricerca di nuovi equilibri tra esigenze di politica criminale e finalità di recupero del tributo evaso III, 39

Franco Paparella

Le incertezze della Corte di Cassazione in merito all’individuazione del soggetto passivo dell’IMU nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare (nota a Cass., Sez. V civ., sentenza 12 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. V civ., 18 giugno 2019 - 20 dicembre 2019, n. 34243; Cass., Sez. V civ., sentenza 2 aprile 2019 - 17 luglio 2019, n. 19166; Cass., Sez. V civ., sentenza 3 luglio 2019 - 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. V civ., sentenza 11 settembre 2019 - 19 novembre 2019, n. 29973) II, 88

Maria Pierro

La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute I, 103

Gaetano Ragucci

Un passo verso la soluzione del problema della soggettività passiva all’IMU dopo la risoluzione del *leasing* immobiliare (nota a Cass., Sez. V civ., sentenza 12 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. V civ., 18 giugno 2019 - 20 dicembre 2019, n. 34243; Cass., Sez. V civ., sentenza 2 aprile 2019 - 17 luglio 2019, n. 19166; Cass., Sez. V civ., sentenza 3 luglio 2019 - 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. V civ., sentenza 11 settembre 2019 - 19 novembre 2019, n. 29973) II, 108

Stefano Maria Ronco

Considerazioni in merito all'autonomia tributaria ed agli spazi di equità orizzontale nel tempo del regionalismo differenziato I, 127

Gianluca Selicato

La nuova dimensione europea della regolamentazione del transfer pricing e la progressiva trasformazione delle modalità di esercizio della funzione impositiva degli Stati..... V, 1

Rubrica di diritto penale tributario

a cura di Gaetano Ragucci..... III, 39

Rubrica di diritto europeo

a cura di Piera Filippi..... IV, 25

Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato

a cura di Guglielmo Maisto..... V, 1

Tutti i lavori presenti nel fascicolo sono stati sottoposti a revisione esterna nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ANVUR.

INDICE ANALITICO**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Contratto di leasing immobiliare – risoluzione anticipata del contratto – soggetto passivo del tributo – rilevanza della restituzione dell'immobile (Cass., Sez. V civ., sentenza 12 aprile 2019 - 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. V civ., 18 giugno 2019 - 20 dicembre 2019, n. 34243; Cass., Sez. V civ., sentenza 2 aprile 2019 - 17 luglio 2019, n. 19166; Cass., Sez. V civ., sentenza 3 luglio 2019 - 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. V civ., sentenza 11 settembre 2019 - 19 novembre 2019, n. 29973, con note di Franco Paparella e di Gaetano Ragucci)..... II, 87

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Rinvio pregiudiziale – Articoli 12 e 135 della Direttiva 2006/112/CE – Cessione di un terreno edificabile sul quale insiste un fabbricato – Valutazione della realtà economica e commerciale – Valutazione degli elementi oggettivi – Intenzioni delle parti contraenti (Corte giustizia UE, sentenza 4 settembre 2019, causa C-71/18, con nota di Alberto Comelli) IV, 25

INDICE CRONOLOGICO

Corte Giustizia UE	
4 settembre 2019, causa C-71/18	IV, 25

* * *

Cass., Sez. V civ.	
2 aprile 2019 - 17 luglio 2019, n. 19166	II, 87

Cass., Sez. V civ.	
3 luglio 2019 - 9 ottobre 2019, n. 25249	II, 87

Cass., Sez. V civ.	
11 settembre 2019 - 19 novembre 2019, n. 29973	II, 87

Cass., Sez. V civ.	
18 giugno 2019 - 20 dicembre 2019, n. 34243	II, 87

Elenco dei revisori esterni

Nicolò Abriani - Alberto Alessandri - Fabrizio Amatucci - Massimo Basilavecchia - Mario Bertolissi - Andrea Carinci - Alfonso Celotto – Marco Cian - Giuseppe Cipolla - Silvia Cipollina - Andrea Colli Vignarelli - Giandomenico Comporti - Giuseppe Corasaniti - Roberto Cordeiro Guerra - Adriano Di Pietro - Marco De Cristofaro - Lorenzo Del Federico - Eugenio Della Valle - Vittorio Domenichelli - Mario Esposito - Valerio Ficari - Gianfranco Gaffuri - Franco Gallo - Gian Luigi Gatta - Emilio Giardina - Andrea Giovanardi - Alessandro Giovannini - Giuseppe Ingrao - Manlio Ingresso - Maurizio Logozzo - Massimo Luciani - Francesco Macario - Jacques Malherbe - Alberto Marcheselli - Enrico Marellò - Giuseppe Marini - Gianni Marongiu - Valeria Mastroiacovo - Giuseppe Melis - Giorgio Meo - Sebastiano Maurizio Messina - Salvatore Muleo - Mario Nussi - Andrea Parlato - Paolo Patrono - Leonardo Perrone - Franco Picciaredda - Maria C. Pierro - Cesare Pinelli - Francesco Pistolessi - Pasquale Pistone – Barbara Randazzo - Franco Randazzo - Claudio Sacchetto - Guido Salanitro - Livia Salvini - Salvatore Sammartino - Dario Stevanato - Giovanni Strampelli - Maria Teresa Soler Roch - Thomas Tassani - Giuseppe Tinelli - Gianluigi Tosato - Loris Tosi - Mauro Trivellin - Antonio Uricchio - Arianna Vendaschi - Paolo Veneziani - Marco Versiglioni - Antonio Viotto - Giuseppe Zizzo.

Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza di merito) della “terza stagione” della Corte di Cassazione in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust

SOMMARIO: 1. Lo stato della praticabilità del trust nell’ordinamento giuridico italiano. – 2. La questione dell’imponibilità dell’atto di sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust. – 3. L’opinione dell’Amministrazione Finanziaria. – 4. La giurisprudenza di merito. – 5. Le tre “stagioni” della Cassazione. – 6. Le venti decisioni del 2019: la terza “stagione” della Cassazione sulla tassazione dell’apporto di beni e diritti in trust. – 7. Conclusioni.

Sul tema della tassazione dell’atto di apporto di beni in un trust, la Corte di Cassazione ha emanato, nel corso del 2019, una ventina di univoche decisioni, invertendo la sua precedente giurisprudenza: originariamente, la Cassazione aveva deciso che l’imposta di donazione si applicasse nel momento istitutivo del vincolo di destinazione, ora invece è stato affermato che l’istituzione del vincolo non è intuibile come manifestazione di capacità contributiva

During 2019, the Italian Supreme Court (“Suprema Corte di Cassazione”) issued about twenty decisions, identical in content, reversing its previous jurisprudence, on the matter of the imposition of gift tax on the contribution of assets to a trust: initially, the Court decided that the gift tax should be applied when the constraint of destination (“vincolo di destinazione”) is established, but it has now been stated that the establishment of the constraint (“vincolo”) cannot be considered as a manifestation of contributory capacity.

1. Brevi osservazioni introduttive sullo stato della praticabilità del trust nell’ordinamento giuridico italiano. – Com’è noto, l’ordinamento giuridico

italiano conosce il trust per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (1), mediante la quale è stata data ratifica ed esecuzione alla “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985” (d’ora innanzi, la “Convenzione dell’Aja”): aderendo alla Convenzione dell’Aja, il legislatore italiano «ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto» (2) del trust, «per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto» (3) «risponda al giudizio» di meritevolezza di tutela prescritto dall’articolo 1322, codice civile; in altre parole, il trust è un istituto di per sé meritevole di tutela (e, quindi, un istituto “tipico” del nostro ordinamento) in quanto la valutazione di tale meritevolezza è stata, appunto, compiuta, una volta per tutte, dal nostro legislatore mediante la legge 364/1989 (4).

Dalla Convenzione dell’Aja deve, dunque, trarsi la nozione di “trust”: l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja sancisce che *«per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.*

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee».

In altre parole, il trust è perfettamente idoneo a essere ricompreso nel perimetro dei vincoli di destinazione (rilevanti, per disposto di legge – nel caso specifico, la Convenzione dell’Aja –, nel nostro ordinamento), in quanto è il vincolo di destinazione che il titolare di un dato patrimonio (denominato “disponente” o “settlor”) imprime su detto patrimonio affinché esso sia destinato allo scopo indicato dal disponente stesso: trasmissione inter-generazionale di

(1) Intitolata “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985”.

(2) Cass., 19 aprile 2018, n. 9637.

(3) Qui la Cassazione peraltro dimentica che il trust non è un contratto.

(4) Non ha più senso, dunque, continuare ancor oggi a discutere dell’ammissibilità, o meno, del cosiddetto trust “interno” nel nostro ordinamento:.

un patrimonio (5), gestione unitaria di un patrimonio per evitarne la frammentazione e l'oculata amministrazione, garanzia per i creditori, realizzazione di un'opera pubblica, preservazione di un monumento o di un'opera d'arte, filantropia, beneficenza, tutela di un soggetto disabile, eccetera.

Già dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aja emergono evidenti, da un lato, la separazione tra il patrimonio "generale" del trustee e quella parte dei beni bensì appartenenti al trustee ma vincolati all'attuazione del trust («*i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee*»); e, d'altro lato, la destinazione dei beni vincolati in trust («*il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee*»).

La separazione patrimoniale originata dal vincolo di destinazione è ancor più evidente alla lettura dell'articolo 11, comma 3, della Convenzione dell'Aja, ove si legge che l'istituzione del trust provoca i seguenti effetti: «*a) [...] i creditori personali del trustee non poss[on]o rivalersi sui beni in trust; b) [...] i beni in trust [sono] segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento; c) [...] i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee*».

Evidentemente stipulata con l'intento di rendere possibile il riconoscimento del trust istituito in ordinamenti che disciplinano tale istituto da parte di ordinamenti (come quello italiano) che non lo disciplinavano, la Convenzione dell'Aja ha però ben presto assunto, per il nostro ordinamento, accanto al suo originario ruolo di "convenzione di diritto internazionale privato", anche il ruolo (in mancanza di una legge interna) di "convenzione di diritto materiale uniforme" e, cioè, di legge regolatrice del trust che sia istituito in Italia, da un disponente di nazionalità (anche) italiana che nomini un trustee di nazionalità (anche) italiana con riguardo a beni esistenti (anche) in Italia. Invero, se l'Italia ha concesso riconoscimento al trust, istituito al di fuori del territorio italiano,

(5) È importante segnalare che la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, 12 luglio 2019, n. 18831) ha sancito che il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla morte del disponente non ha la natura di un atto *mortis causa* ma quella di un atto *inter vivos* con attribuzioni *post mortem*, sgombrando il campo, una volta per tutte, dal timore che, istituendo un trust con lo scopo di attribuire un vantaggio ai beneficiari del trust in coincidenza con la morte del disponente, si abbia una violazione del divieto dei cosiddetti "patti successori" (di cui all'articolo 458, codice civile): i beneficiari del trust acquisiscono il patrimonio «direttamente dal trustee e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*».

che abbia le caratteristiche dettate nella Convenzione dell'Aja, evidentemente l'Italia ritiene tale istituto (utilizzando l'espressione contenuta nell'articolo 1322, codice civile) meritevole di tutela; e allora, non può essere possibile che un trust istituito all'estero, dotato di certe caratteristiche, possa "operare" in Italia (per il tramite del suo trustee) e un trust, con le medesime caratteristiche, non possa invece essere direttamente istituito in Italia (e in Italia "operare"). Vero invece è che in Italia, da quando il nostro Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja, è pienamente legittimo istituire un trust, dotato delle caratteristiche previste dalla Convenzione medesima; e che l'attività del trustee di questo trust è dotata di giuridica rilevanza nel nostro sistema giuridico.

Il trust presuppone la nomina di un soggetto, denominato "trustee" (cui è demandato il compito di perseguire la finalità che il disponente intende perseguire istituendo il trust), perché è nella sfera giuridica del trustee (non essendo il trust un soggetto di diritto) che si forma il vincolo impresso ai beni i quali sono destinati in trust dal disponente. Al riguardo, si ha la seguente alternativa:

- (a) il disponente nomina sé stesso quale trustee, al che i beni destinati in trust rimangono di titolarità del disponente, ma, appunto, vincolati all'attuazione del trust (è questo il cosiddetto "trust autodichiarato"); il trust autodichiarato è, dunque, la fattispecie nella quale il disponente, nominandosi quale trustee e isolando, dal proprio "patrimonio generale", i beni destinati al trust e vincolandoli all'attuazione del trust, "manda" detti beni a formare un sottoinsieme a fianco del proprio "patrimonio generale", finalizzato appunto all'attuazione del trust; in altri termini, nel trust autodichiarato i "beni in trust" non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del settlor, divenuto anche trustee) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del trust;
- (b) il disponente nomina come trustee un soggetto (persona fisica o giuridica) diverso da sé stesso e, in tal caso, gli attribuisce la titolarità del patrimonio destinato al trust (è, questo, il cosiddetto "trust traslativo"); in questa fattispecie, i beni destinati a divenire "beni in trust" vengono vincolati in trust passando dal "patrimonio generale" del settlor a quello del trustee e andando a formare, nell'ambito di quest'ultimo, un'area separata dal "patrimonio generale" del trustee. L'istituzione di un trust ha, dunque, per effetto l'originazione, nell'ambito del "patrimonio generale" del trustee, di un'"area patrimoniale separata", in quanto implica che «*i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee*» (articolo 11, Convenzione dell'Aja); nel testo bilingue della Convenzione si parla, al riguardo, di «*biens [...] séparés du patrimoine du trustee*» e di «*trust*

assets» i quali «*shall not form part of the trustee's estate*». In altri termini, il trust provoca l'effetto che, all'interno della sfera patrimoniale del trustee (vale a dire nell'insieme delle posizioni giuridiche attive e passive di cui il trustee è titolare, oppure, per usare l'espressione dell'art. 2740 c.c., nell'ambito di «*tutti i suoi beni*»), si forma un "sottoinsieme" composto dai "beni in trust", isolati rispetto al restante patrimonio del trustee: ciò che poi usualmente si esemplifica, sotto il profilo applicativo, dicendo che (sempre ai sensi del predetto articolo 11, Convenzione dell'Aja) i "beni in trust" non vanno a far parte della comunione legale dei beni del trustee (ove sia coniugato e non abbia stipulato convenzioni matrimoniali), non vanno a far parte del *relictum* del trustee deceduto e non sono escutibili dai creditori "personali" del trustee.

Questo effetto di separazione patrimoniale è provocato dalla "combinazione" tra l'atto che istituisce il trust e l'atto che individua i "beni in trust" e li destina all'attuazione del programma delineato nell'atto istitutivo del trust stesso (beninteso, l'atto istitutivo e l'atto di destinazione possono coesistere nello stesso documento oppure constare da due documenti diversi). Ma con la precisazione che: (a) nella fattispecie del trust con trasferimento della titolarità dei "beni in trust" dal disponente (o settlor) al trustee, i "beni in trust" passano dal "patrimonio generale" del settlor a quello del trustee e, in quest'ultimo, vanno a formare un'area separata dal "patrimonio generale" del trustee; (b) nella fattispecie del trust "autodichiarato" (nella quale cioè il settlor nomina se stesso quale trustee, isolando, dal proprio "patrimonio generale", i beni destinati al trust, vincolandoli all'attuazione del trust e mandandoli a formare un sottoinsieme a fianco del proprio "patrimonio generale", finalizzato appunto all'attuazione del trust) i "beni in trust", invece, non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del settlor, divenuto anche trustee) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del trust.

2. *La questione dell'imponibilità dell'atto di sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust.* – Se, dunque, l'atto che istituisce il trust, essendo privo di «*contenuto patrimoniale*» (nel senso di cui all'articolo 9, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986, e all'articolo 11, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986) (6), non ha alcuna rilevanza tributaria al di là

(6) Per una compiuta disamina del significato da attribuire all'espressione «*contenuto patrimoniale*» v. A. BUSANI, *Imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sosti-*

dell'applicazione (ipotizzando un atto redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico) (7) della mera imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'articolo 11, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986) (8), l'atto di destinazione dei "beni in trust", comportando appunto l'originazione di un "vincolo di destinazione", si presta, invece, a essere osservato, dal punto di vista tributario, sotto il profilo dell'articolo 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (9), il quale ha disposto che «l'imposta sulle successioni e donazioni» di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, si applica (oltre che sui «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito») anche sulla «costituzione di vincoli di destinazione» (10).

Al riguardo si pone un rilevante problema interpretativo: quando, nella norma in questione, si parla di «costituzione di vincoli di destinazione», se ne parla in sé e per sé e non si parla, invero, di «trasferimenti», correlati o connessi alla, oppure provocati dalla, «costituzione di vincoli di destinazione». Ci si deve, pertanto, porre il tema se, quando la legge afferma che «[l']imposta sulle [...] donazioni si applica [...] ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi», soggetta a imposta sia la mera istituzione del vincolo di destinazione oppure se la legge, quando parla di «costituzione di vincoli di destinazione», debba intendersi sottintendere che l'imposta di donazione in tanto si applica in quanto la «costituzione di vincoli di destinazione» coincida con il trasferimento di un dato bene (*recte*: di un dato diritto su di un dato bene).

Invero, l'imposta di donazione evidentemente presuppone l'attribuzione di un immediato decremento del patrimonio del donante con corrispondente immediato (e non futuro né eventuale) incremento del patrimonio del donata-

tativa sui finanziamenti, Milano, 2018, 2805.

(7) Se, invece, si ipotizza la scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrazione (sempre con l'imposta in misura fissa) si ha solo "in caso d'uso", ai sensi dell'articolo 4, TP2.

(8) Cfr. Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, commentata da G. FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, 645, ma sull'argomento v. anche A. CONTRINO, *Gli atti "innominati" a contenuto patrimoniale nell'imposizione di registro: profili ricostruttivi*, in *Riv. dir.trib.*, n. 1/2019, 175 ss.

(9) Intitolato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

(10) Secondo la predetta Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, nella categoria dei vincoli di destinazione «sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi».

rio: se, dunque, tale incremento non sussiste, è difficile ipotizzare l'applicazione di un'imposta il cui fulcro è proprio il prelievo relativo ai vantaggi che un soggetto consegue senza che da parte sua vi sia da effettuare (il che renderebbe l'atto non più a titolo gratuito, ma a titolo oneroso) alcuna prestazione correlata al vantaggio conseguito. E così, se si ipotizza la fattispecie del trasferimento di patrimonio che, in esecuzione dell'atto istitutivo del trust, intervenga tra il trustee e il beneficiario del trust, allora non appaiono esservi problemi di applicazione della tassazione in parola. Ma se si ipotizzano, invece:

- (a) l'istituzione del trust "autodichiarato", nel quale non vi è cioè alcun effetto traslativo, ma una mera destinazione al trust di una parte del "patrimonio generale" del disponente (e, pertanto, l'istituzione di un "patrimonio destinato" a latere del suo "patrimonio generale") con assunzione della qualità di trustee da parte sua;
- (b) la trasmissione di beni e diritti a un trustee, allo scopo che essi vadano a formare quell'insieme di "beni in trust" i quali costituiscano un patrimonio separato, affiancato al "patrimonio generale" del trustee, affinché mediante questo patrimonio separato il trustee attui il programma indicato dal settlor nell'atto istitutivo del trust; allora è difficile ipotizzare una tassazione con l'imposta di donazione in questo momento istitutivo del patrimonio separato poiché l'originazione della separazione patrimoniale (e la correlata attribuzione di beni al trustee) rappresentano solamente lo strumento per la realizzazione di quel programma (e, quindi, un momento tributariamente neutrale) (11).

(11) Sulla natura "neutrale" di questo momento cfr. ad esempio C. BUCCICO, *Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei trust*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2016, 6, 2346; A. CONTRINO, *Riforme del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 542; A. CONTRINO, *Il trasferimento di immobili in trust liberale è soggetto ad imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco)*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, 496; A. CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. Trib.*, 2016, 1, 30; A. FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo (Strumenti attuali e tecniche innovative)*, Milano, 2003, 293; A. FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in Rescigno (diretto da) e Ieva (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, 593; S. GHINASSI, *I principi generali in tema di determinazione della base imponibile nell'imposta sulle successioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, II, 32; D. STEVANATO, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. Trib.*, 2007, 3, 247. In particolare, secondo A. CONTRINO, *Commento all'art. 9, Tariffa Parte I, d.P.R. 131/1986*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto*

In altri termini, questo momento non pare espressivo di alcuna capacità contributiva: invero, il trustee in effetti acquista la titolarità dei “beni in trust”, ma non è in suo favore che il vincolo di destinazione viene costituito, bensì a favore della realizzazione del programma dettato gli dal settlor, cosicché l’incremento che si verifica nel patrimonio del trustee non è destinato a una stabile permanenza in capo al trustee in quanto questi consegue in effetti una proprietà finalizzata all’espletamento del compito che si è obbligato a svolgere (12).

3. L’opinione dell’Amministrazione Finanziaria. – Rispetto a queste argomentazioni, l’Amministrazione Finanziaria (13) è andata diametralmente

e Imposte sui trasferimenti, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, 1051, «Il tributo successorio ha subito un ampliamento della sfera applicativa – che copre, adesso, anche gli atti gratuiti di trasferimento e, appunto, i vincoli di destinazione – ma non un mutamento del suo assetto strutturale. Con la conseguenza che “la locupletazione del soggetto passivo senza sacrificio alcuno, pur se diversamente apprezzata in ragione dei vincoli relazionali col disponente, continua a rappresentare l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni, ossia la forza economica che legittima il prelievo”: il tributo è pertanto applicabile solo se, e quando, si verifica un effettivo arricchimento da parte di un soggetto diverso dal costituente [...]. Non ogni costituzione di un “vincolo di destinazione” comporta pertanto l’applicazione del tributo successorio, ma solo quella che determina un effettivo accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal disponente; se è così, per i trust appartenenti al *genus* dei trust commerciali (quali sono quelli con finalità liquidatoria o a scopo di garanzia o i trust finanziari, ecc.) non è possibile ravvisare alcun vincolo di destinazione e non è pertanto applicabile l’imposta sulle donazioni; per i trust di stampo liberale, invece, è ravvisabile un vincolo di tal fatta ma il tributo è dovuto soltanto nel momento in cui si concretizzi un trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo, con pagamento, nella fase iniziale di trasferimento dei beni in trust, della imposta di registro in misura fissa». Aderisce invece alla tesi della immediata imponibilità dei trasferimenti al trustee G. GAFFURI, *L’imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 484. In materia cfr. pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 132-2015/T dell’1 e 2 ottobre 2015, *L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, in *CNN Notizie* del 26 novembre 2015.

(12) Cfr. A. BUSANI, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 5, 362, nonché la recente Cass., 17 gennaio 2018, n. 975

(13) Secondo la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 (sulla quale cfr. G. FRANSONI, *Allargata l’imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, 645), ciò «trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari». Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, l’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008) le ritiene applicabili in misura proporzionale nel caso di: a) costituzione di trust con effetti traslativi; b) trasferimento dei beni vincolati in trust in seguito alla cessazione del

in contrario avviso, ritenendo che l'atto istitutivo del vincolo di destinazione derivante da un trust avrebbe dovuto essere immediatamente assoggettato all'imposta di donazione (con la conseguente detassazione del momento "finale" del trust, e cioè quando il trustee devolve i "beni in trust", qualunque ne sia il valore e la natura, al beneficiario) (14), la quale andrebbe calcolata, qualora sia designato un beneficiario certo e determinato, sulla base dell'eventuale rapporto di parentela o di affinità sussistente tra disponente e beneficiario finale (con la conseguenza che, nei casi di trust senza beneficiari – come è per i trust "di scopo" –, la tassazione andrebbe applicata con l'aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie), e ciò a prescindere sia dalla osservazione che il trasferimento al trustee rappresenti un evento meramente strumentale rispetto all'attuazione del trust, sia dalla considerazione che con il trust venga programmato, o meno, un effetto liberale in capo al beneficiario finale, sia, infine, dall'osservazione che l'istituzione del vincolo coincida o (come accade nel trust "autodichiarato") non coincida con un trasferimento di beni dal settlor al trustee; in altri termini, ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di tassazione – secondo l'Agenzia delle Entrate – sarebbe stato non l'incremento patrimoniale di cui il beneficiario approfitterà ma, assai prima, l'istituzione del vincolo, in sé e per sé (15).

vincolo del trust; c) trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo del trust; e, quindi, in caso di istituzione del trust senza che si producano effetti traslativi, l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa (mentre l'imposta catastale non è dovuta, in quanto non deve farsi luogo ad alcuna voltura catastale).

(14) E ciò in base al ragionamento secondo cui «il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo)»: Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

(15) Nel medesimo senso G. GAFFURI, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rass. Trib.*, 2007, 441 e, sia pur in parte, A. FEDELE, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in G. Fransoni-De Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust: dottrina, casi e soluzioni operative*, Milano, 2008, 13, secondo il quale «se limitata ai soli trust ordinati ad attribuzioni gratuite, l'immediata applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, laddove siano previsti successivi trasferimenti dei beni in trust ai beneficiari, si giustifica solo in funzione di questi ultimi: si tratta, dunque, in questi casi, di un'anticipazione del tributo rispetto al perfezionarsi della fattispecie che ne giustifica l'applicazione in quanto indice di capacità contributiva, fenomeno peraltro frequente nell'attuazione del tributo successorio», nonché CANTILLO, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. trib.*, 2007, 1047 ss. e, più di recente, SALANITRO., *Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, n. 3, 1239 ss.

Ma non vi è chi non veda la fallacia di un tale ragionamento (16), che si presta ad essere irrimediabilmente contestato già sotto il semplice profilo della determinazione della base imponibile, poiché nessuno può sapere in anticipo (17) (ipotizzando un trust che abbia un effetto finale liberale, incrementativo del patrimonio del disponente) quali saranno i beni e i diritti (nonché il loro valore) che il trustee effettivamente trasferirà al beneficiario alla scadenza del trust, non fosse altro per la lunghezza del periodo che può intercorrere tra l'istituzione del trust e il suo momento finale nonché per l'esito della gestione dei "beni in trust" che il trustee opererà, la quale può non essere una gestione puramente conservativa del patrimonio ricevuto, al fine di devolverlo tale e quale al beneficiario, ma è una gestione che può (e talvolta deve) anche essere assai dinamica e avere, pertanto, come effetto una completa trasformazione dei "beni in trust".

Ancora, qualora – come già osservato – il trust abbia per oggetto, non l'incremento gratuito del patrimonio del soggetto beneficiario, ma il perseguimento di un dato fine (quale, ad esempio, quello di porsi quale strumento a beneficio dei creditori del disponente, allo scopo di favorire la composizione di una crisi d'impresa, ove l'effetto vantaggioso è "solo" quello di sanare, in tutto o in parte, le posizioni debitorie dell'impresa oggetto di ristrutturazione e, quindi, ben lungi si è da qualsiasi ipotesi di incremento patrimoniale di un beneficiario per finalità liberali) (18), in capo ad alcun soggetto si realizza al-

(16) Cfr., ad esempio, A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004, 269; A. CONTRINO, *Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, 461; C. MONACO, *Trust: fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 2002, I, 647; A. CONTRINO, *L'atto di trust fra presunta costituzione di «rendita» e rilevanza nel tributo successorio*, in *Corr. Trib.*, 2007, 31, 2503; G. FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, 650; P. LAROMA JEZZI, *La costituzione del trust di scopo sconta l'imposta sulle successioni e donazioni?*, in *Corr. Trib.*, 2014, 19, 1477; D. MURITANO - A. PISCHETOLA, *Considerazioni su trust e imposte indirette*, in *Notariato*, 2008, 320; D. MURITANO - A. PISCHETOLA, *Trust liquidatori e relativi profili impositivi*, in *il fisco*, 2010, 43, 6966; D. STEVANATO, *Applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trusts liberali e liquidatori*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2009, 6.

(17) È appena il caso di rammentare che, econdo Corte Cost., 3 luglio 1967, n. 77, in *Giur. Cost.*, 1967, 982, il legislatore può bensì imporre pagamenti anticipati rispetto al verificarsi del presupposto, ma solo (tra l'altro) qualora la fattispecie cui il prelievo anticipato viene collegato non sia del tutto avulsa dal presupposto, e cioè non rappresenti una violazione del principio di effettività.

(18) Il caso di un trust costituito nell'ambito di una procedura di concordato preventivo al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura è stato esaminato, ma ai soli fini dell'applicazione dell'imposizione diretta, nella

cun arricchimento, cosicché applicare una tassazione proporzionale al trasferimento dei “beni in trust” dall’impresa (o da terzi) al trustee che intervenga nell’ambito di questo trust solutorio che si è utilizzato per esemplificare il ragionamento, appare una soluzione che urta prima contro la coscienza che contro il diritto.

4. *La giurisprudenza di merito.* – Il contrasto di opinioni fin qui riferito ha avuto una plastica manifestazione anche in giurisprudenza (19).

In sede di merito una minor parte (20) delle sentenze ha aderito alle tesi dell’Amministrazione, mentre, nella maggior parte (21) delle decisioni edite,

Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008.

(19) Se si vuole notare un elemento di curiosità, icastico di questa situazione di pesante contrasto interpretativo, si può prendere atto che, con sentenza di pari data, due diverse sezioni della medesima Commissione Tributaria Regionale hanno adottato decisioni di segno opposto: cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia (Sez. I di Brescia), 30 giugno 2015, in *Notariato*, 2016, 1, 66; e in *Trust*, 2016, 1, 74, secondo cui «con il conferimento dei beni all’interno di un trust, il settlor perde la disponibilità dei beni e pertanto all’atto costitutivo andranno applicate le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale»; e Comm. Trib. Reg. Lombardia (Sez. LXVI di Brescia), 30 giugno 2015, in *Trust*, 2016, 7, 425, secondo cui «l’atto istitutivo di un trust auto-dichiarato è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, in quanto non realizza alcuna attribuzione né liberale né onerosa dal disponente al trustee, il quale non consegue alcun arricchimento patrimoniale».

(20) L’affermazione si riferisce alle sentenze datate tra il 1° gennaio 2010 (non ha pregio risalire ancor più indietro, in quanto si finisce per incorrere in fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 262/2006, che ha esteso l’imposta di donazione agli atti istitutivi di vincoli di destinazione) e il 31 dicembre 2018, in quanto, nel 2019, si è registrata una radicale svolta nella giurisprudenza di Cassazione. Tra le ultime, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 9 maggio 2018, in *Trust*, 2019, 1, 89; Comm. Trib. I grado di Trento, 25 giugno 2018; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 14 settembre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Lazio 19 settembre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 21 settembre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 4 ottobre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Veneto, 6 novembre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA.

(21) Anche in questo caso il riferimento è alle decisioni pubblicate tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2018. Tra le ultime, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 4 gennaio 2018, in *Trust*, 2018, 4, 432; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 11 gennaio 2018, in *Trust*, 2018, 3, 336; Comm. Trib. Prov. Brescia, 16 gennaio 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Emilia-Romagna, 12 febbraio 2018, in *Trust*, 2018, 4, 428; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 13 febbraio 2018, in *Trust*, 2018, 6, 663; Comm. Trib. Reg. Veneto, 12 marzo 2018, in *Notariato*, 2018, 5, 592; Comm. Trib. Reg. Sardegna, 20 marzo 2018, in *Trust*, 2018, 4, 426; Comm. Trib. Reg. Toscana, 22 marzo 2018, in *Trust*, 2018, 6, 655; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 28 marzo 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 29 marzo 2018, in *Trust*, 2018, 4, 423; Comm. Trib. Reg. Emilia-Romagna, 19 aprile 2018, in *Trust*, 2018, 6, 651; Comm. Trib. Reg. Veneto, 26 aprile 2018, in *Trust*, 2019, 1, 93; Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 8 maggio 2018, in *Trust*, 2019,

si leggono espressioni di favore all'idea secondo cui l'atto di dotazione del trust non integra un episodio rappresentativo di capacità contributiva.

5. Le tre “stagioni” della Cassazione. – In sede di legittimità si è verificato un percorso assai articolato e complesso, suddivisibile in tre “stagioni”.

In una “prima stagione”, si erano succedute decisioni contraddittorie.

Da un lato, l'orientamento maggioritario espresso nelle ordinanze Cass. n. 3735/2015 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato” con finalità solutoria), Cass. n. 3737/2015, (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo” con finalità di finanziamento di un'infrastruttura pubblica), Cass. n. 3886/2015 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato” con finalità di passaggio generazionale), Cass. n. 5322/2015 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo” con finalità di finanziamento di un'infrastruttura pubblica) (22) e nella sentenza Cass. n. 4482/2016 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato” con finalità di passaggio generazionale), ove – a fronte della codificazione

1, 98; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 11 luglio 2018, in *Trust*, 2019, 1, 95; Comm. Trib. Prov. Treviso, 23 agosto 2018, in *BIG Suite*, IPSOA; Comm. Trib. Reg. Lazio, 10 settembre 2018, in *Trust*, 2019, 5, 576; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 28 settembre 2018, in *BIG Suite*, IPSOA.

(22) A differenza delle decisioni precedenti (la n. 3735/2015, la n. 3737/2015, la n. 3886/2015 e la n. 4482/2016), l'ordinanza n. 5322/2015 apparve essere l'unica ad affrontare il tema del trust senza alcun preconcetto pregiudizio. Invero, la sentenza n. 4482/2016 si è fatta paladina di una presunta “crociata” del legislatore contro i vincoli di destinazione, i quali sarebbero, dunque, da scoraggiare con lo strumento di una loro pesante tassazione, quando, invece, lo sviluppo della legislazione in materia è chiaramente di segno del tutto contrario a questo inquadramento di sfavore; e, cioè, nel segno di dare il massimo ingresso possibile ai vincoli di segregazione patrimoniale nel nostro diritto positivo: si pensi solo, ad esempio, all'introduzione, dopo il fondo patrimoniale (introdotto nel codice civile dagli articoli 49, e seguenti, legge 19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di famiglia), dei patrimoni destinati di cui agli articoli 2447-*bis* e seguenti, codice civile (per effetto della legge di riforma del diritto societario, recata dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter*, codice civile (introdotto dall'articolo 39-*novies*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51), dei vincoli di interesse pubblico di cui all'articolo 2645-*quater*, codice civile (introdotto dall'articolo 65-*quaterdecies*, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), del contratto di affidamento fiduciario di cui all'articolo 1, comma 3, legge 22 giugno 2016, n. 112. Quanto alle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015 e 3886/2015, esse sono state espressamente fondate sull'erroneo presupposto che il cosiddetto trust “autodichiarato” non sia, in effetti, un trust, bensì una sorta di artificiosa macchinazione.

dell'imposta sui vincoli di destinazione da parte del D.L. n. 262/2006 – l'atto di dotazione del *trust* è stato intuito come un presupposto d'imponibilità (23).

D'altro lato, l'orientamento minoritario (24) espresso nella sentenza Cass. n. 21614/2016 (25) (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato”), ove si è affermato che la dotazione di un *trust* non sarebbe da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si spri-gionerebbe, non nel momento del trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*, ma solamente con l'attribuzione del patrimonio del *trust* al beneficiario del *trust* stesso) (26), le quali, per lo più, prescindevano le une dalle altre (e, cioè, si ignoravano a vicenda).

(23) In queste decisioni, in sostanza, si è ritenuto che l'imposta sulla istituzione del vincolo di destinazione fosse un'imposta nuova, con connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta di donazione: e ciò, in quanto nell'imposta sui vincoli di destinazione, a differenza della “tradizionale” imposta di donazione, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto in relazione al perseguimento degli obiettivi voluti dal disponente, il quale, sottraendo i beni vincolati in *trust* all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, provoca un decremento del proprio patrimonio. In altre parole, questa nuova imposta osserverebbe un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni: ai fini della tassazione indiretta occorrerebbe guardare alla manifestazione di ricchezza e non all'arricchimento; e tale manifestazione si avrebbe nell'origine dell'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale il disponente pone un bene al di fuori della sua ordinaria sfera giuridica, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti. Presupposto coesenziale sarebbe insomma che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, mentre non sarebbe coesenziale l'attribuzione a un soggetto terzo del bene “destinato”. Nel momento stesso in cui si dia corso a una separazione patrimoniale si assisterebbe, con ciò, dunque, a una diminuzione del patrimonio del soggetto disponente.

(24) Definito invece “prevalente” da Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445, in *Corr. Giur.*, 2019, 5, 597, con nota di CERRI, *Il regime impositivo applicabile all'istituzione del trust: una querelle solo apparentemente risolta*, la quale, evidentemente, per giungere a esprimere questo concetto di prevalenza, effettua una impropria somma delle decisioni emanate dalla Cassazione con riferimento a fattispecie formatesi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 262/2006, con quelle riferite a fattispecie formatesi posteriormente. Invero, si tratta dell'orientamento minoritario, se si computano - com'è più appropriato - le sole decisioni emanate in fattispecie formatesi posteriormente all'entrata in vigore del d.l. 262/2006.

(25) Che si può leggere in *Corr. Trib.*, 2017, 6, 463, con nota di A. BUSANI - G. RIDELLA, *Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione*; in *Trust*, 2017, 1, 66; in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2017, 1, 31, con nota di D. STEVANATO, *Il 'new deal' della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?*; in *Trust*, 2017, 28, con nota di T. TASSANI, *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*.

(26) Secondo questo orientamento, l'imposta di donazione non può che essere posta in relazione con “un'ideale capacità contributiva” e l'assoggettamento di beni e diritti al vincolo

A questa “prima stagione” è poi succeduta una “seconda stagione”.

In questa, il giudice di legittimità bensì ha espresso l'intento di sanare il contrasto maturato nelle sue precedenti pronunce soppesando le ragioni che le avevano supportate al fine di rinvenire quelle dotate di maggiore plausibilità, ma poi non è riuscito, all'esito del ragionamento svolto, a cogliere il desiderato obiettivo di giungere a decisioni lineari, coerenti, univoche.

Questa “seconda stagione” ha, dunque, preso avvio con la sentenza n. Cass. n. 13626/2018 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo” formatasi, con finalità solutoria, in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006), nella quale, con l'obiettivo di comporre il precedente contrasto (e cercando, per quanto possibile, di non smentire radicalmente la giurisprudenza precedente) (27), è stato deciso che:

- (a) l'imposta sui vincoli di destinazione non è (rispetto alla “tradizionale” imposta di successione e donazione) una “imposta nuova” ma è l’“ordinaria” imposta di donazione applicata alla particolare fattispecie dell'incremento patrimoniale che si concreti nell'ambito di un atto istitutivo di un vincolo di destinazione (e introdotta nel nostro ordinamento al fine di significare che l'imposta di donazione si applica, non solo all'incremento patrimoniale realizzato mediante donazioni o atti a titolo gratuito, bensì anche all'incremento patrimoniale prodotto a seguito dell'istituzione di un vincolo di destinazione);
- (b) l'imposta di donazione (poiché si tratta di una imposta che trova il suo presupposto nell'incremento patrimoniale del soggetto beneficiario) in tanto si applica all'istituzione del vincolo originato con l'atto istitutivo di un trust in quanto esso sia correlato a un trasferimento di patrimonio dal disponente al trustee; (c) non si applica l'imposta di donazione se, nell'istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane (è il c.d. trust “autodichiarato”) di titolarità del disponente. Quanto affermato dalla citata sentenza Cass. n. 13626/2018 non combacia esattamente con quella

del *trust* non integra di per sé un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione con l'imposta di donazione: in altre parole, il trasferimento dei beni al *trustee* avrebbe una natura meramente transitoria e non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesterebbe solo nel momento del trasferimento definitivo dei beni dal *trustee* al beneficiario.

(27) In palese contrasto con la realtà, si afferma infatti che nella giurisprudenza anteriore «si assiste» a un «contrasto di vedute» solo «apparente»: così Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445.

contenuta nella successiva ordinanza Cass. n. 31445/2018 (relativa a una fattispecie – non è chiaro se relativa a un trust traslativo o autodichiarato – probabilmente concernente un *trust* “traslativo” formatasi, con finalità solutoria, in data posteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 262/2006) e in quella “gemella” Cass. n. 734/2019 (relativa a una fattispecie concernente un trust “traslativo” con finalità di passaggio generazionale, formatasi in data posteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 262/2006), ove viene sviluppato un ragionamento senz’altro simile (a quello espresso nella sentenza n. 13626/2018), ma un po’ più articolato, secondo il quale, premesso che l’imposta di donazione non può essere «automaticamente collegata alla costituzione» *del vincolo di destinazione* «senza valutarne gli effetti», allora:

- (a) se il trust sia di tipo “traslativo” e se «il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva» (la quale, dunque, si manifesterà «solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario») non si può applicare l’imposta di donazione (al fine di concretizzare questo concetto nella realtà professionale, si potrebbe pensare, ad esempio, al caso di un trust istituito per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità oppure al caso di un trust “di garanzia”, nel quale il trustee viene dotato al fine di liquidare i beni assegnatigli e di ripartire il ricavato in una determinata cerchia di creditori);
- (b) se il trust sia di tipo “traslativo” si applica l’imposta di donazione qualora «il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento»; vale a dire che «sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio, con correlato decremento di un altro» (ma, indubbiamente, non è facile intuire in quali casi il trasferimento dal disponente al trustee – che, di regola, ha una ontologica natura transitoria – assuma, invece, questi connotati di stabile incremento patrimoniale: al fine di concretizzare questo concetto nella realtà professionale, si potrebbe pensare, ad esempio, al caso di un trust istituito per pianificare un irrevocabile trapasso generazionale a favore di beneficiari determinati);
- (c) non si applica l’imposta di donazione se si tratti di un trust “autodichiarato” in quanto, in tal caso, non vi è un evento traslativo (dato che

il bene oggetto del vincolo «rimane nel patrimonio del disponente» e «la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta [...] alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari» i quali allora saranno «tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale»). Un terzo percorso argomentativo di questa “seconda stagione” è stato, poi, compiuto nell'ordinanza Cass. n. 1131/2019, relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo” formatasi in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

In sede di commento di questa decisione (28) (oltre che dell'ordinanza 31445/2018 immediatamente anteriore), si pervenne alla conclusione che, con quelle due pronunce, nonostante il loro dichiarato intento di mettere la parola fine al contrasto interpretativo verificatosi nella precedente giurisprudenza di Cassazione in ordine alla tassazione dell'atto di dotazione del *trust*, si era raggiunto l'effetto contrario e, cioè, di incrementare la confusione su una tematica che, già di per sé complicata, è resa assai incerta dalla variegata delle opinioni espresse in dottrina e giurisprudenza.

Quanto al *trust* “autodichiarato”, la giurisprudenza di legittimità era, infatti, pervenuta alla concorde opinione di escluderne, in ogni caso, la tassazione con l'imposta proporzionale di donazione, essendosi stabilizzata la convinzione che l'imposta di donazione non può prescindere da un incremento patrimoniale e che la menzione del vincolo di destinazione, accanto a donazioni e atti a titolo gratuito, nell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, non comporta la conseguenza che venga tassata l'istituzione del vincolo di destinazione in sé ma serve a chiarire che l'imposta di donazione si applica non solo se l'incremento patrimoniale (a titolo non oneroso) è l'esito di una “donazione”, ma anche se esso è l'esito di un “atto a titolo gratuito” o, appunto, di un “vincolo di destinazione” (se, dunque, all'istituzione del vincolo di destinazione non consegua un incremento patrimoniale, non vi può essere tassazione con l'imposta di donazione),

Quanto al *trust* “traslativo” (e cioè il *trust* strutturato mediante una dotazione patrimoniale attribuita dal disponente al *trustee*) restava, poi, la divisione tra: (i) la corrente numericamente minoritaria, che ne sosteneva la non tassabilità con l'imposta proporzionale di donazione, poiché non si rileve-

(28) Cfr. A. BUSANI - R.A. PAPOTTI, *Ulteriormente frammentati in Cassazione gli orientamenti sulla tassazione del trust*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2019, 2, 105.

rebbe espressione di capacità contributiva nel trasferimento dal disponente al *trustee*, in quanto la capacità contributiva sarebbe destinata a manifestarsi solo nel momento del trasferimento che il *trustee* avrebbe effettuato a favore del beneficiario finale del *trust* (decisioni nn. 21614/2016 e 1131/2019); e (ii) la corrente numericamente maggioritaria, che ne sosteneva la tassazione con l'imposta proporzionale di donazione.

Peraltro, in quest'ultimo ambito (scartando – in quanto “superate” dalle riflessioni contenute in quelle più recenti – le decisioni (29) che avevano ritenuto applicabile l'imposta proporzionale di donazione a qualsiasi atto di dotazione di un *trust* e la decisione (30) che ha ritenuto di applicare, all'atto di dotazione del *trust*, l'imposta proporzionale di donazione bensì in ogni caso, ma pur sempre con un qualche “distinguo”), si annoveravano, da un lato, la decisione che ha dichiarato applicabile l'imposta proporzionale di donazione per il solo fatto che si trattasse di un *trust* “traslativo” (n. 13626/2018); e, dall'altro, le decisioni che (con riferimento a fattispecie in cui il trasferimento dal disponente al *trustee* – normalmente non espressivo di capacità contributiva per la sua natura strumentale e transitoria – fosse considerabile, invece, in termini di definitività e non di temporaneità, come tipicamente accade nel *trust* preordinato a un passaggio generazionale) avevano dichiarato applicabile l'imposta proporzionale di donazione solo se si trattasse di un *trust* bensì “traslativo”, ma con attribuzioni di natura, appunto, “non transitoria” (nn. 31445/2018, 31446/2018 e 734/2019).

6. Le venti decisioni del 2019: la terza “stagione” della Cassazione sulla tassazione dell'apporto di beni e diritti in trust. – Con questo panorama alle spalle, dal giugno 2019 in avanti si assiste a una “terza stagione” e, cioè, al deposito di una moltitudine di sentenze, le cui motivazioni inducono ad affermare che in Cassazione è stato inaugurato un nuovo stabile indirizzo (il quale trova precedenti (31) – oltre che, come *obiter dictum*, nella sentenza Cass. n.

(29) Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886; e Cass. 18 marzo 2015, n. 5322, in precedenza menzionate.

(30) Cass. 7 marzo 2016, n. 4482, in precedenza menzionata.

(31) Una assai evidente traccia dell'esistenza, anche tra i giudici di legittimità della convinzione che l'istituzione del vincolo di destinazione, in sé considerata, non fosse espressione di capacità contributiva, la si ritrovava anche in Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, in cui – pur vertendosi su una fattispecie di trust maturata in epoca anteriore alla vigenza dell'articolo 2, comma 47, d.l. 262/2006 – assai significativamente si afferma che «non è dato sottoporre l'atto

11401/2019 (32) – nella sentenza Cass. n. 21614/2016 e nell’ordinanza Cass. n. 1131/2019 sopra menzionate, avallando, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla Cassazione in dette decisioni): infatti, l’identico tenore di queste nuove sentenze e il fatto di essere state pronunciate in relazione a fattispecie di trust diverse fra loro che, però, se considerate nel loro complesso, esauriscono l’intero novero delle casistiche possibili, sospingono a formare la convinzione che si abbia finalmente in Cassazione un orientamento univoco.

Vale a dire che, a prescindere dalla concreta conformazione del trust (e, cioè, a prescindere dal fatto che si tratti di un trust “autodichiarato”, di un trust “definitivamente traslativo” (33) o di un trust “transitoriamente traslativo”), la

costitutivo di un trust a imposizione proporzionale immediata, essendo quell’atto non in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee» in quanto «l’acquisto da parte del trustee [...] costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario. [...] solo l’attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza». E anche in Cass., 17 gennaio 2018, n. 975, riguardante una fattispecie formatasi sempre anteriormente al d.l. 262/2006, ove i medesimi concetti vennero ribaditi.

(32) Cfr. Cass., 30 aprile 2019, n. 11401. La sentenza verte sul tema della tassazione del “mandato ad alienare senza rappresentanza” («L’atto di trasferimento a titolo gratuito della proprietà di un immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza, strumentale alla esecuzione del mandato medesimo e quindi al successivo trasferimento a terzi, non comporta alcun arricchimento, reale ed effettivo, in capo al mandatario. A tale atto di trasferimento si rende applicabile l’imposta fissa di registro, e non l’imposta proporzionale sulle donazioni e sugli altri atti a titolo gratuito, mentre l’imposizione indiretta proporzionale colpirà il solo successivo trasferimento del bene dal mandatario senza rappresentanza a terzi»), ma contiene il seguente “passaggio” in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust: «secondo il più recente orientamento, è da privilegiare la interpretazione costituzionalmente orientata del citato D.L. 3 ottobre 2006, ridetto art. 2, commi 47 e segg., la quale, con confacente richiamo dell’art. 53 Cost., comma 1, circoscrive la applicazione della suddetta norma tributaria, correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene; sicchè, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente “neutro” che non arreca un reale ed “effettivo incremento patrimoniale (al) beneficiario” “meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di alcun “trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta». Un altro *obiter dictum* si ebbe in Cass. 7 marzo 2016, n. 4482, in *Trust*, 2016, 7, 395, ove venne affermato che «[s]opravvive ovviamente lo spazio per sostenere che l’istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione dei rapporti delle imprese in crisi) non ricadano nell’ambito impositivo di questa norma», palesando l’estensore della sentenza, con questa affermazione, di non credere nemmeno lui all’applicazione di una imposta sulle attribuzioni liberali a fattispecie che nulla hanno di liberale.

(33) Con specifico riferimento al trust “traslativo” nel quale viene irrevocabilmente individuato il beneficiario finale del trust, la sentenza Cass., 21 giugno 2019, n. 16700 puntua-

dotazione che il trustee riceve non è intuibile come manifestazione di capacità contributiva: nella sentenza Cass. n. 16700/2019 si afferma infatti che «in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata nè all'atto istitutivo nè a quello di dotazione»).

E infatti: (i) nella sentenza n. 15453/2019 (34) (pronunciata in relazione a una fattispecie di trust autodichiarato finalizzato alla «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo al soddisfacimento dei creditori della fallita») si è sancito che l'atto di dotazione di un trust non costituisca un trasferimento tassabile «in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del *trustee* mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo»; (ii) nella sentenza n. 15455/2019 (35) (pronunciata in relazione a un *trust* traslativo «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente») si è affermato che al momento della dotazione del *trust* si ha «un trasferimento (al *trustee*) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari»; (iii) nella sentenza n. 15456/2019 (36) (pronunciata in relazione a un *trust* autodichiarato) si è deciso che le motivazioni contenute nella sentenza n. 15455 hanno «valenza [sia] per *trust* autodichiarati [ch]e per *trust* non autodichiarati»; (iv) nella sentenza

lizza infatti quanto segue: «il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi».

(34) Cass., 7 giugno 2019, n. 15453.

(35) Cass., 7 giugno 2019, n. 15455.

(36) Cass., 7 giugno 2019, n. 15456, secondo cui «il conferimento di beni in un trust parzialmente autodichiarato (uno dei tre disponenti ne è trustee) sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa il quanto il trasferimento al trustee è limitato nel godimento e temporaneo. Le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale saranno dovute solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari».

n. 16699/2019 (37) (assai più argomentata delle tre precedenti e pronunciata in relazione a un trust traslativo istituito per finanziare la riqualificazione di un'infrastruttura pubblica) si è concluso che «la costituzione del vincolo di destinazione» «non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale [...] ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale»; «nel trust di cui alla L. n. 364 del 89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»; infine (v) nella sentenza n. 16700/2019 (38) (pronunciata in relazione a un *trust* autodichiarato) si è sancito che «per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale [...] ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale», ciò che non accade in alcuna tipologia di *trust* in quanto sia l'atto istitutivo del *trust* che l'atto di dotazione del *trust* sono «meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione» quando invece il trasferimento imponible si ha «soltanto» nel caso «di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo»;

Tali decisioni sono state confermate, con motivazioni sostanzialmente identiche: nella sentenza Cass. n. 16701/2019 (39) (relativa a un trust

(37) Cass., 21 giugno 2019, n. 16699, in *Corr. Trib.*, 2019, 10, 865, secondo cui «la costituzione del vincolo di destinazione, di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust un trasferimento così imponible non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario».

(38) Cfr. Cass., 21 giugno 2019, n. 16700.

(39) Cass., 21 giugno 2019, n. 16701.

traslativo con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 16702/2019 (40) (relativa a un trust traslativo con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 16703/2019 (41) (relativa a un trust con finalità di passaggio generazionale che la sentenza non specifica se sia un trust traslativo o un trust autodichiarato), nella sentenza Cass. n. 16704/2019 (42) (relativa a un trust con finalità di passaggio generazionale che la sentenza non specifica se sia un trust traslativo o un trust discrezionale), nella sentenza Cass. n. 16705/2019 (43) (relativa a un trust traslativo con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 19167/2019 (44) (relativa a un trust “solutorio” che la sentenza non specifica se sia un trust traslativo o un trust discrezionale), nella ordinanza Cass. n. 19310/2019 (45) (relativa a un trust autodichiarato con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 19319/2019 (46) (che parrebbe relativa a un trust autodichiarato istituito per una finalità non risultante dalla sentenza), nella sentenza Cass. n. 22754/2019 (47) (relativa a un trust autodichiarato con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 22755/2019 (48) (relativa a un trust traslativo con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 22756/2019 (49) (relativa a un trust traslativo con finalità di passaggio generazionale), nella sentenza Cass. n. 22757/2019 (50) (relativa a un trust autodichiarato con finalità solutoria), nella sentenza n. 22758/2019 (51) (relativa a un trust traslativo con finalità filantropiche), nella sentenza Cass. n. 29642/2019 (52) (relativa a un trust traslativo istituito per una finalità non risultante dalla sentenza), nella ordinanza Cass. n. 30821/2019 (53) (relativa a un trust traslativo con finalità di passaggio generazionale).

(40) Cass., 21 giugno 2019, n. 16702.

(41) Cass., 21 giugno 2019, n. 16703.

(42) Cass., 21 giugno 2019, n. 16703.

(43) Cass., 21 giugno 2019, n. 16705.

(44) Cass., 17 luglio 2019, n. 19167.

(45) Cass., 18 luglio 2019, n. 19310.

(46) Cass., 18 luglio 2019, n. 19319.

(47) Cass., 12 settembre 2019, n. 22754.

(48) Cass., 12 settembre 2019, n. 22755.

(49) Cass., 12 settembre 2019, n. 22756.

(50) Cass., 12 settembre 2019, n. 22757.

(51) Cass., 12 settembre 2019, n. 22758.

(52) Cass., 14 novembre 2019, n. 29642.

(53) Cass., 26 novembre 2019, n. 30821.

In altre parole, a far tempo dal gennaio 2019 la Cassazione ha definitivamente sancito i seguenti principi generali:

- (a) quando l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l'imposta di donazione, ma "solo" chiarisce che l'imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, anche in conseguenza dell'istituzione di un vincolo di destinazione («la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza» poiché «l'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale»);
- (b) l'applicazione dell'imposta di donazione si avrà «soltanto – 'se' e 'quando' il trust abbia compimento – in capo al beneficiario finale»;
- (c) anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al trustee si rendono dovute solo in misura fissa in quanto «è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del trust - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale». Quanto precede è, evidentemente, applicabile in ugual modo sia all'atto di dotazione stipulato *inter vivos* che per la dotazione effettuata *mortis causa*, vale a dire quella che il disponente / *de cuius* effettua con il proprio testamento (54).

(54) Non si concorda, pertanto, con la Risposta a interpello n. 371 del 10 settembre 2019, in cui l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'istituzione e la dotazione di un trust mediante testamento provoca l'applicazione dell'imposta di successione e, se oggetto di dotazione siano beni immobili, sul loro valore catastale si applicano anche le imposte ipotecaria (con aliquota del 2 per cento) e catastale (con aliquota dell'1 per cento). Il caso osservato era quello di un trust testamentario istituito, con riguardo a beni esistenti in Italia, da un disponente residente in Australia, il quale aveva designato, quale beneficiario del trust, una propria nipote (figlia della sorella del *de cuius*): perciò, l'Agenzia ha affermato che, in questo caso, l'imposta di successione andrebbe applicata con l'aliquota del 6 per cento.

È stata ritenuta, invece, non soggetta a imposta di successione (cfr. la Risposta a interpello n. 424 del 24 ottobre 2019, la dotazione, mediante testamento, di un trust istituito al fine di erogare risorse a una fondazione istituita per perseguire finalità di interesse generale e di pubblica utilità nel campo della cultura, e ciò, in quanto il beneficiario del trust, nel caso specifico, era appunto una fondazione che persegue «esclusivamente finalità di interesse generale e di

In questa “terza stagione” si è, peraltro, registrata una (unica) “variazione sul tema”.

Pur aderendo *in toto* all’orientamento consolidatosi nel 2019, la sentenza Cass. n. 22758/2019 (55), giudicando di un trust traslativo con scopo filantropico (il disponente Tizio aveva attribuito una somma di denaro al trustee Caio affinché questi lo impiegasse in beneficenza a favore di soggetti non individuati), ha osservato che «*La circostanza, prevista nell’atto istitutivo, per la quale [il trustee] possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sè un trasferimento ed un arricchimento. La consegna degli assegni unitamente all’attribuzione in capo al trustee (...) di operare direttamente per le finalità liberali e filantropiche fa ritenere (...), pertanto, realizzato il presupposto impositivo*» di cui all’articolo 2, d.l. 262/2019.

7. *Conclusioni teorico-applicative.* – Al cospetto delle decisioni appartenenti alla “terza stagione” della Cassazione sul trust si possono rassegnare le seguenti conclusioni teorico-applicative.

La prima è che l’atto istitutivo del trust, in quanto originatore del vincolo del trust, ma non comportante alcun trasferimento di patrimonio, deve esser tassato con l’imposta di registro in misura fissa (di euro 200) in termine fisso (se stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 11, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986) o in caso d’uso (se stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al d.P.R. 131/1986), trattandosi di atto rientrante nel perimetro degli atti «*non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*».

La seconda è che l’atto di dotazione del trust, in quanto “atto da qualificarsi come di natura non traslativa” (e, quindi, anch’esso rientrante nel predetto novero degli atti «*non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*») va tassato – qualunque oggetto esso abbia: immobili, crediti, mobili, quote di partecipazione, denaro, strumenti finanziari, eccetera – con l’imposta

pubblica utilità». Ne consegue che, in tale fattispecie, si rende applicabile l’articolo 3, comma 1, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, secondo il quale non sono soggetti all’imposta di successione e donazione, tra gli altri «*i trasferimenti a favore ... di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità*».

(55) Cass., 12 settembre 2019, n. 22758.

di registro in misura fissa (di euro 200) in termine fisso (se stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986) o in caso d'uso (se stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al d.P.R. 131/1986).

La terza e ultima è che, se l'atto di dotazione del trust ha per oggetto beni immobili, l'imposta ipotecaria (ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al d. lgs. 347/1990) e l'imposta catastale (ai sensi dell'art. 10, comma 2, d. lgs. 347/1990) si applicano nella misura fissa di euro 200 cadauna in quanto «*atti [...] che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili*».

Quando poi il *trustee* eroghi il patrimonio del *trust*: (a) se si tratta di attribuzioni liberali, come quelle che tipicamente il trustee effettua a favore dei beneficiari finali del trust, a esse va applicata l'imposta di donazione (considerando – sotto il profilo delle franchigie e delle aliquote applicabili – il disponente come donante e il beneficiario come donatario); e vanno pure applicate le imposte ipotecaria e catastale dovute per gli atti traslativi a titolo gratuito; (b) se si tratta di attribuzioni non liberali (come accade nel caso dei pagamenti che il trustee effettui a favore dei creditori di un trust “di garanzia”), esse non sono soggette a imposizione, in quanto la tassazione si appunta sugli atti dispositivi che il trustee faccia, con riguardo al patrimonio del trust, al fine di procurarsi le risorse occorrenti per effettuare i dovuti pagamenti (56).

ANGELO BUSANI

(56) Secondo Cass., 21 giugno 2019, n. 16700, infatti, «si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile né l'assegnazione dotazione di taluni beni alla liquidazione del *trustee* in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti».